CAMERA DEI DEPUTATI N. **3106**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

Presentato il 17 settembre 2026

(Relatrice: **MATERA**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 28 ottobre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3106 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 8 articoli per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e adottare ulteriori misure in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio; 3) assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 »; con specifico riferimento alla prima finalità, nella parte in cui fa riferimento all'adozione di « ulteriori misure in materia fiscale », si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla « materia finanziaria » quale finalità e ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si « riempie dei contenuti definitori più vari » e « perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodìna", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria »;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, richiama, al comma 1, erroneamente la legge n. 50 del 2006, anziché la legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2026;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3, comma 2, interpreta autenticamente il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, recante la ratifica e l'esecuzione di alcuni Accordi internazionali conclusi con la Confederazione svizzera; nel dettaglio, la disposizione interpretata prevede che « il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, *non può eccedere* la quota del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti »; la disposizione in esame

prevede invece che tale periodo si interpreta nel senso che il rapporto percentuale citato *sia almeno pari* al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni « che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore »; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 7, comma 1, individuando la corretta legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2026;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 3, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

rilevato che:

il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in tre capi;

il capo I – articoli da 1 a 4 – reca disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale, riguardanti, in particolare, la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel usati come carburante, nonché la proroga del credito di imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto (articolo 1), l'esenzione, per l'anno 2027, dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori, nonché un connesso trasferimento compensativo di risorse alle regioni e alle province autonome (articolo 2), la disciplina dei criteri di riparto e dell'assegnazione delle risorse del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (articolo 3) e il differimento al 1° dicembre 2026 dell'applicazione del contributo amministrativo di 2 euro richiesto a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro (articolo 4);

il capo II – articoli 5 e 6 – reca misure per il sostegno del diritto allo studio, rifinanziando il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2026 (articolo 5), e per garantire l'equilibrio di bilancio della fondazione « Milano-Cortina 2026 », cui è trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 (articolo 6);

il capo III – articoli 7 e 8 – reca le disposizioni finanziarie e finali;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *m)*, della Costituzione;

in relazione all'articolo 5 del provvedimento – che prevede un rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – esso appare conforme all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – che include l'« istruzione » tra le materie di competenza legislativa concorrente – in quanto la norma si limita ad incrementare con risorse statali la dotazione del citato fondo, facendo salve le attuali modalità di riparto;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 2, comma 4, richiede la stipula di appositi Accordi con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerata l'applicazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica anche nei territori di tali autonomie speciali;

l'articolo 2, comma 5, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui determinare, entro il 31 marzo 2027 e tenuto conto dei suddetti Accordi con le regioni a statuto speciale e con le province autonome, titolari della tassa automobilistica quale tributo proprio, gli importi spettanti – a titolo compensativo – a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3106, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto, è stata seguita la medesima metodologia utilizzata per quantificare gli effetti delle disposizioni adottate nei recenti decreti-legge che hanno previsto temporanee riduzioni dell'aliquota dell'accisa sul gasolio;

ai fini della quantificazione della perdita di gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto, per quanto riguarda le autovetture di proprietà delle persone fisiche sono stati assunti come riferimento i versamenti riferiti all'anno 2025, ultimo anno disponibile, effettuati dalle persone fisiche e associati ad autovetture di loro proprietà, considerando tutti i versamenti effettuati, anche se con riferimento ad annualità precedenti, al fine di includere nella stima i versamenti i cui termini di pagamento scadono nell'anno 2027, anno in cui è prevista l'esenzione, ma relativi al periodo tributario precedente, nonché ulteriori ritardati o mancati versamenti;

in particolare, si è ritenuto di poter utilizzare i dati dell'anno 2025 come base dati per valutare la perdita di gettito dell'anno 2027, in quanto nell'anno appena trascorso i versamenti effettuati da persone fisiche per autovetture con potenza fino a 80 kilowatt, esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, sono sostanzialmente stabili rispetto a quelli registrati nel triennio 2023-2025;

il gettito annuo riferito ai predetti veicoli ammonta nell'anno 2025 a circa 2,6 miliardi di euro, mentre la perdita di gettito è quantificata in 2,226 miliardi di euro, per circa 13,2 milioni di veicoli, in quanto sono stati considerati gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che prevede un divieto di cumulo delle esenzioni in capo allo stesso soggetto in caso di più veicoli agevolabili, stabilendo che l'agevolazione spetti all'autovettura con minore potenza e, in caso di pari potenza, all'autovettura per la quale risulta dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica;

per quanto concerne i motocicli la perdita di gettito, quantificata in 115,5 milioni di euro per quasi due milioni di motocicli esentati, è stata effettuata sulla base dei dati di versamento relativi all'anno 2025, considerando i soli motocicli intestati a persone fisiche che non risultano agevolati dall'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture;

la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto non comporta la rideterminazione di contributi ai comuni frontalieri già assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, in quanto i termini e le modalità per la determinazione dei contributi in favore dei comuni italiani di frontiera sono stati stabiliti, conformemente all'interpretazione autentica prevista dalla norma, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 settembre 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2026;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, le attività di adeguamento dei sistemi informatici necessarie ai fini dell'applicazione

del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2026 sono state ultimate e, sotto il profilo tecnologico, non residuano ulteriori interventi da realizzare;

l'incremento, in misura pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, disposto dall'articolo 5 del decreto in esame, costituisce un limite massimo di spesa e il suo ammontare è stato determinato in misura tale da garantire, per l'anno accademico 2026/2027, la copertura totale degli studenti della formazione superiore risultati idonei ai fini del riconoscimento della borsa di studio;

sulla base delle stime effettuate in collaborazione con le regioni, infatti, la spesa per il diritto allo studio universitario nell'anno accademico 2026/2027 è valutata complessivamente in circa 1.784 milioni di euro, a fronte di fonti di finanziamento quantificate in circa 1.790 milioni di euro complessivi, derivanti, in misura pari a 845,8 milioni di euro dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, come integrato dall'articolo 5 del decreto in esame, in misura pari a 257 milioni di euro dalla tassa regionale per il diritto allo studio, considerando il gettito riferito all'anno accademico 2023/2024, e in misura pari a 688,4 milioni di euro rivenienti da risorse regionali, quantificate sulla base delle risorse riferite all'anno accademico 2023/2024;

il contributo erogato alla Fondazione Milano-Cortina ai sensi dell'articolo 6 del decreto in esame, finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio della medesima Fondazione, non è destinato al finanziamento di spese ordinarie di funzionamento, ma è volto a fronteggiare straordinarie e imprevedibili esigenze intervenute dopo l'assegnazione dei Giochi, che hanno inciso sull'equilibrio economico-finanziario del progetto olimpico;

in particolare, le esigenze eccezionali sopravvenute sono riconducibili al mutato contesto economico e geopolitico internazionale, all'incremento dei costi organizzativi, all'assunzione di ulteriori obbligazioni e alla revisione di alcuni assetti organizzativi;

in questo contesto, le risorse di cui all'articolo 6 del decreto saranno destinate alla copertura di obbligazioni già maturate nei confronti di fornitori e istituti finanziari e risultano principalmente riferite alle infrastrutture temporanee, ai servizi di telecomunicazione, alle spese per la cerimonia di apertura e al rimborso parziale di finanziamenti bancari;

le disposizioni dell'articolo 7 del decreto in esame prevedono l'integrale utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026;

le risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto in esame sono ulteriori rispetto a quelle già accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, pari

a 1.587 milioni di euro, e tra le due disposizioni non vi è sovrapposizione in merito ai versamenti da effettuare in favore del bilancio dello Stato;

gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risultano coerenti con la dinamica degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto incorporati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze disposta dalla lettera *b)* del comma 3 del medesimo articolo 7 non incide su spese riferite a oneri inderogabili e non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;

la riduzione, per effetto della lettera *c)* del comma 3 del medesimo articolo 7, del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente sui medesimi Fondi;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte, per ciascuna delle annualità interessate, alla riduzione disposta dalla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 7;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi della lettera *g)* del comma 3 del medesimo articolo 7, presenta le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro impiego risulta coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo stesso;

rilevata l'esigenza di:

specificare espressamente all'articolo 2, comma 6, del decreto la quota degli oneri riferibili al comma 4 del medesimo articolo, in termini di minori entrate tributarie, e quella riferibile al comma 5, in termini di maggiori spese di parte corrente;

precisare, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che la riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, è da riferire, per una metà, all'utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e, per l'altra metà, al fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

modificare la formulazione dell'articolo 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di precisare che la riduzione ivi prevista si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto la predetta disposizione non stabilisce espressamente la costituzione di un Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: derivanti dal presente articolo *con le seguenti:* derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,;

All'articolo 7, comma 3, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

All'articolo 7, comma 3, lettera d), *primo periodo, sostituire le parole:* del fondo *con le seguenti:* dell'autorizzazione di spesa.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3106, di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante

« Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale »;

espresso vivo apprezzamento, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica, per la proroga per il mese di ottobre 2026 del contributo straordinario, volto a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio, in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e delle persone e in favore delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro V e Euro VI (articolo 1, commi 4 e 5) e per l'introduzione dell'esenzione per l'anno 2027 dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture che non abbiano una potenza superiore a 80 kW o, in alternativa, per i motocicli o ciclomotori (articolo 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante « Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale »;

preso atto che l'articolo 1, al comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

preso atto che l'articolo 3 del decreto-legge assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente;

considerato inoltre che le risorse del predetto Fondo sono assegnate per il sostegno alle remunerazioni nette dei lavoratori frontalieri, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

rilevato che, in particolare:

l'articolo 1, commi 1 e 2, riduce le aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, subordinando la riduzione prevista per il biodiesel e per i gasoli paraffinici HVO alla condizione che tali biocarburanti soddisfino i requisiti dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della compati-

bilità dei regimi di aiuti con il mercato interno e dell'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea;

l'articolo 1, comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci e di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente;

l'articolo 4 dispone la disapplicazione, per i beni importati anteriormente al 1° dicembre 2026, del contributo di 2 euro a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nell'ambito di un quadro europeo caratterizzato dal regolamento (UE) 2026/382, che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria e introdotto, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale forfettario di 3 euro, nonché dal regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo codice doganale e prevede una tassa di gestione sulle vendite a distanza;

l'articolo 7 accerta le economie generate dai progetti del PNRR a seguito del loro completamento, quali risorse non più necessarie al conseguimento degli obiettivi oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.	1. Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « approvato con il » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al »;

alle lettere a) *e* b), *le parole:* « e fino » *sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « compreso tra il 1° gennaio e il » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio al »;

al comma 2, primo periodo, la parola: « kW » *è sostituita dalle seguenti:* « kilowatt (kW) »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « agli » *è sostituita dalla seguente:* « a »;

al comma 4, le parole: « e 3, si » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 3 si », *dopo le parole:* « province autonome » *sono inserite le seguenti:* « di Trento e di Bolzano », *la parola:* « Accordo » *è sostituita dalla seguente:* « accordo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « previsto, un » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsto un »;

al secondo periodo, le parole: « Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e » *sono sostituite dalle seguenti:* « accordi di cui al comma 4, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di »;

al comma 6, le parole: « derivanti dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « definite ai sensi del comma 2 », *le parole:* « Piemonte,

Valle » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piemonte e Valle », *le parole:* « dei frontalieri » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei lavoratori frontalieri », *le parole:* « nei rispettivi territori di competenza comunicati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei territori di rispettiva competenza, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite » *e dopo le parole:* « comma 4, » *è inserita la seguente:* « della »;

al terzo periodo, dopo le parole: « della Provincia » *sono inserite le seguenti:* « autonoma di Bolzano »;

al comma 2, dopo le parole: « secondo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « popolazione inferiore » *sono sostituite dalle seguenti:* « popolazione pari o inferiore ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « l'esercizio finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'anno ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « nell'anno 2026, » *sono soppresse, le parole:* « Fondazione, una » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondazione una » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « per l'anno 2026 »;

al secondo periodo, le parole: « dall'approvazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di approvazione »;

al quarto periodo, dopo le parole: « Agli oneri » *sono inserite le seguenti:* « derivanti dal presente articolo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « 2006, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2026, n. 50 »;

al comma 2, dopo le parole: « Il Fondo » *è inserita la seguente:* « per », *dopo le parole:* « comma 5, » *è inserita la seguente:* « del » *e dopo le parole:* « n. 307 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « 5, 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 e 6 »;

la lettera c) *è sostituita dalle seguenti:*

« *c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei

residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

alla lettera d), *le parole:* « del fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'autorizzazione di spesa » *e le parole:* « netto, si provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « netto si provvede »;

alla lettera f), *dopo le parole:* « esigenze indifferibili » *sono inserite le seguenti:* « che si manifestano nel corso della gestione »;

alla lettera g), *dopo le parole:* « del Fondo » *è inserita la seguente:* « per » *e dopo le parole:* « comma 5, » *è inserita la seguente:* « del ».

Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 216 del 17 settembre 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.	Articolo 1.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)	*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)*
1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:	1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:
a) dal 18 settembre 2026 **e fino** al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;	*a)* dal 18 settembre 2026 al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;
b) dal 26 settembre 2026 **e fino** al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.	*b)* dal 26 settembre 2026 al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.
2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a)*, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.	2. *Identico*.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.	3. *Identico*.
4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a settembre » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a ottobre ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'arti-	4. *Abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera* a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.*

colo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

5. *Abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera* a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.*

Articolo 2.

(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferi-

Articolo 2.

(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo **dal** 1° gennaio **al** 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 **kilowatt (**kW**)**. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore **a** 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferi-

mento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3**,** si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto**,** un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

mento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome **di Trento e di Bolzano**, previo **a**ccordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. **Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.**

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli **a**ccordi di cui al comma 4, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le **r**egioni e le **p**rovince autonome di Trento e **di** Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal **comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,** si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo 4.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2026 ».

Articolo 3.

(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione **definite ai sensi del** comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte **e** Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei **lavoratori** frontalieri residenti nei territori di **rispettiva** competenza**, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite** ai sensi dell'articolo 10, comma 4, **della** legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia **autonoma di Bolzano**, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo**,** della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione **pari o** inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo 4.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera b)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE « MILANO-CORTINA 2026 »

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Fondazione Milano-Cortina)

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », **nell'anno 2026,** fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione**,** una somma pari a euro 150 milioni. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE « MILANO-CORTINA 2026 »

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'**anno** 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Fondazione Milano-Cortina)

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione una somma pari a euro 150 milioni **per l'anno 2026**. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni **dalla data di** approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri **derivanti dal presente articolo**, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al

	presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 7. *(Disposizioni finanziarie)*	Articolo 7. *(Disposizioni finanziarie)*
1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.	1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile **2026**, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.	2. Il Fondo **per** interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, **del** decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307**,** è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:	3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5 **e** 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
	L'articolo 1, comma 4, lettera c), *numero 1), del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, ha sostituito le parole: « 1, 2, 4, » con le seguenti: « 1, 2 » e le parole « in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026 ».*
a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;	*a) identica*;
b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da	*b) identica*;

ripartire » (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

c) quanto a **10** milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente **utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**;

***c-bis)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;**

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione **dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) identica;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di

euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili **che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo **per** interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, **del** decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

L'articolo 1, comma 4, lettera c), *numero 2), del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, ha sostituito le parole: « 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « 63,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».*

h) identica.

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(segue: testo del decreto-legge)

Allegato n. 1
(*Articolo 7, comma 1)*

Importi in milioni di euro.

Codice Misura PNRR	Economie accertate	2026	2027	2028
M1C1I1.1	179,0		179,0	
M1C1I1.2	26,5		26,5	
M1C1I1.3.1	55,8		55,8	
M1C1I1.3.2	12,9	1,8	11,1	
M1C1I1.4.1	18,1		18,1	
M1C1I1.4.2	15,0	15,0		
M1C1I1.4.3	2,2		2,2	
M1C1I1.4.4	5,8		5,8	
M1C1I1.4.5	11,1	11,1		
M1C1I1.4.6	0,1		0,1	
M1C1I1.5	5,9		5,9	
M1C1I1.6.4	9,7		9,7	
M1C1I1.6.5	0,3	0,3		
M1C1I1.7.1	2,1	2,1		
M1C1I1.7.2	4,7	0,7	4,0	
M1C1R1.2.1	0,7		0,7	
M1C1I1.10	0,5		0,5	
M1C1I2.2.1	4,8		4,8	
M1C1I2.2.2	0,5	0,5		
M1C1I2.2.3	11,0		11,0	
M1C1I2.2.4	0,8	0,8		
M1C1I2.3.1	23,9		23,9	
M1C1I2.3.2	19,0		19,0	
M1C1I3.2	3,1	3,1		
M1C2I3.1.1	78,7		78,7	
M1C2I3.1.2	289,1	49,5	201,6	38,0
M1C2I3.1.3	67,3	1,6	65,8	
M1C2I3.1.4	6,3		6,3	
M1C2I3.1.5	10,8	10,8		
M1C3I1.3	8,0	1,2	6,8	
M1C3I2.1	6,9		6,9	
M1C3I2.2	21,5		21,5	
M1C3I2.3	0,1		0,1	
M1C3I2.4	6,1		6,1	
M1C3I4.1	0,0		0,0	
M1C3I4.2.5	97,1		97,1	
M2C1I1.1	112,9		112,9	

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Allegato n. 1
(*Articolo 7, comma 1)*

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

M2C1I2.1	7,9		7,9	
M2C1I2.3	10,4		10,4	
M2C1I3.1	3,6		3,6	
M2C1I3.2	1,2		1,2	
M2C2I2.2	7,3		7,3	
M2C2I3.1	6,4		6,4	
M2C2I3.4	4,5		4,5	
M2C2I3.5.1	3,6		3,6	
M2C2I3.5.2	18,3		18,3	
M2C2I4.1.1	2,1		2,1	
M2C2I4.1.2	4,6		4,6	
M2C2I4.2	5,5		5,5	
M2C2I4.4.1	9,6		9,6	
M2C2I4.4.3	24,0	24,0		
M2C2I5.2	3,1		3,1	
M2C3I1.2	0,6		0,6	
M2C4I2.1.B	43,3		43,3	
M2C4I3.2.A	5,7		5,7	
M2C4I3.2.B	2,5		2,5	
M2C4I3.2.C	0,7		0,7	
M2C4I4.1	2,9		2,9	
M2C4I4.2	22,6		22,6	
M3C2I1.1	80,6		80,6	
M3C2I2.2.2	7,3		7,3	
M4C1I3.4	0,1	0,1		
M4C2I1.1	0,0			
M4C2I1.2	55,1	20,0	35,1	
M4C2I1.3	2,4	2,4		
M4C2I1.4	0,0			
M4C2I1.5	4,6	4,6		
M4C2I3.1	118,1		118,1	
M5C2I1.1.2	4,9		4,9	
M5C2I3.1	13,3		13,3	
M7C1I3.1	26,7	18,5	8,1	0,0
M7C1I18	76,2	31,9	44,3	
TOTALE	1.698,0	200,0	1.460,0	38,0

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)



19PDL0215620